

Ministero del lavoro
Nota 14 giugno 2017, n. 9631

Cantiere edile come unità produttiva per il trattamento Cig

L'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al comma 2 stabilisce che i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti con contratto professionalizzante (esclusi però i dirigenti e i lavoratori a domicilio) devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione (fatte salve le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili). In relazione a quanto sopra, il Ministero, rispondendo a un quesito presentato dall'Ance e dai sindacati, ha precisato che la norma si riferisce da un lato alle caratteristiche del cantiere edile per essere qualificato come unità produttiva ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, alla verifica in ca-

Rispondendo a un quesito dell'Ance e dei sindacati, il Ministero del lavoro ha precisato che il cantiere rappresenta una unità produttiva, ai fini della concessione del trattamento di Cig, se ha durata minima di 30 giorni. Nel caso di durata inferiore, sarà considerata come unità produttiva di riferimento la sede dell'impresa, cui sono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive

po ai lavoratori del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per cui si chiede il trattamento. In particolare, per quanto riguarda la qualificazione del cantiere come unità produttiva, esso deve avere una durata di almeno 30 giorni: ne deriva che, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell'anzianità lavorativa (almeno 90 giorni di effettivo lavoro) va fatta con riferimento al singolo cantiere. Invece, se il cantiere ha durata inferiore a 30 giorni e non è qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto alla impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento, la sede dell'impresa, cui sono imputati i giorni di lavoro svolti nei cantieri non qualificabili come unità produttive. ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del lavoro
Nota 14 giugno 2017, n. 9631
Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia.

Facendo seguito alla nota prot. 6328 del 13 aprile 2017 di questa Direzione Generale, in relazione agli ulteriori chiarimenti richiesti con la nota pervenuta a questa DG in data 6 giugno 2017 (All. 1) dalle parti sociali, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 4030 del 13 giugno 2017, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla problematica posta dalle parti sociali nell'ambito della nota allegata, si evidenzia che occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attendono, l'uno, alle caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come "unità produttiva" ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l'altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Ai fini della qualificazione di un cantiere come "unità

produttiva", è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni.

Pertanto, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere. Con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del

requisito dell'anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all'impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell'impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.